

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 539, 102, 103, 128, 133, 134, 163, 186, 196, 197, 207,
238, 371 e 374-A-bis – Doc. V, nn. 37 e 45-bis)

Relazione di minoranza della 7^a Commissione permanente

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO
E SPORT)

(RELATORE PLEBE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato
(n. 539)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1972
(V. Stampato n. 304)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1972*

Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato (n. 102)

d'iniziativa del senatore LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica (n. 103)

d'iniziativa del senatore RUSSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali (n. 128)

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari (n. 133)

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici (n. 134)

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale (n. 163)

d'iniziativa dei senatori AZIMONTI, CALVI, DEL NERO, COPPOLA e ALESSANDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (n. 186)

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado (n. 196)

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (n. 197)

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare (n. 207)

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1972

Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati (n. 238)

d'iniziativa dei senatori BALDINI e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1972

Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti la estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici (n. 371)

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1972

Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici (n. 374)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1972

E SULLE

PETIZIONI

del signor Eugenio CHERUBINI (n. 37)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1973

e dei signori Francesco Russo ed altri (n. 45)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1973

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 539 è, fra le eredità lasciateci dal passato centro-sinistra, una delle più pesanti e pericolose. Invano si è sperato che il presente Governo, tenendo fede alle sue dichiarazioni programmatiche di rispetto degli insegnanti e di ricostruzione della serietà della scuola, intervenisse almeno in sede di emendamenti alla Camera, in Aula (giacchè in Commissione non se ne discusse neppure) e al Senato in Commissione al fine di attenuare non fosse altro la parte più lesiva della dignità dei professori e dell'insegnamento. È avvenuto invece il contrario: gli emendamenti governativi, suggeriti evidentemente dal proposito di indulgere alle esigenze demagogiche delle sinistre, hanno, se mai, peggiorato ulteriormente il testo del disegno di legge, com'è stato nel caso del reinserimento, *in extremis*, dell'istituzione del distretto scolastico (destinata a vanificare la libera autonomia dell'insegnamento), decisa in sede di Commissione dietro emendamento della maggioranza governativa.

Il carattere fondamentale che emerge da tutto il contesto di questo disegno di legge, è quello di essere anzitutto una legge punitiva contro gli insegnanti, i presidi e i direttori, soprattutto contro i più degni e i più valorosi fra essi, quelli cioè che sono giunti alla loro posizione in seguito a severi concorsi e a duri tirocini, e che spesso hanno dedicato alla scuola la parte migliore della loro vita. Stiamo vivendo un momento in cui a proposito di qualsiasi professione, sia manuale che intellettuale, sia alle dipendenze di privati che dello Stato, il discorso più frequente che si sente fare da tutti (dagli interessati, dai sindacati, persino dai datori di lavoro) è quello dell'opportunità di una sempre crescente riduzione d'orario per permettere una settimana lavorativa la più corta possibile, e una giornata lavorativa possibilmente cortissima. Soltanto per gli insegnanti non soltanto questo discorso è precluso, non soltanto è vietato nel modo più assoluto anche il semplice accennare all'opportunità di un qualche alleviamento del loro peso di lavoro; ma al contrario da tutto il contesto di questo disegno di

legge emerge continuamente il proposito di delegare al Governo l'emanazione di norme che appesantiscano di molto la mole del loro lavoro, sia come peso di incombenze, sia soprattutto come numero di ore di presenza obbligatoria: tipici al proposito sono gli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge.

Questo carattere punitivo della legge fa riscontro a una campagna denigratoria contro professori e presidi che da anni viene condotta sistematicamente e su vasta scala non soltanto dagli organi di stampa socialisti e comunisti, ma anche, e non di meno, dalla stampa e dalla televisione d'ispirazione governativa (recentemente alla campagna denigratoria contro i professori si è aggiunta anche quella contro i maestri elementari, attuata mediante un servizio televisivo a puntate che presenta i maestri che sino ad oggi hanno insegnato e i loro direttori didattici come incapaci e privi d'intelligenza). Si è cercato così di creare la convinzione che le cose vadano proprio nel modo opposto di come vanno in realtà. Nella realtà oggi un professore e un preside hanno una giornata lavorativa massacrante, perchè al loro normale lavoro (già di per sé tutt'altro che leggero) d'insegnamento e di correzione dei compiti s'è aggiunto non soltanto l'aggravio di scolaresche enormemente più numerose, ma anche e soprattutto la costrizione di perdere interminabili ore in colloqui inutili e inconcludenti coi rappresentanti dei genitori, dei sindacati, dei contestatori, dei mandanti dei contestatori, senza dire della tensione nervosa a cui essi sono continuamente sottoposti per essere il continuo bersaglio di tiro per ogni genere d'insulti e di violenze, che spesso mettono in pericolo la loro stessa incolumità fisica. Al confronto con l'impegno lavorativo che oggi è richiesto da un preside o da un professore qualsiasi altro impiegato statale può considerarsi in situazione di *sine cura*. Sarebbe stato quindi richiesto non soltanto da ovvie ragioni di equità nei confronti degli altri impiegati statali, ma dalle stesse ragioni di funzionalità della scuola e di umanità nei confronti di chi vi dedica la propria esistenza, che questo disegno di legge prevedesse un allegge-

rimento dell'impegno di lavoro dei professori, e non già un aggravamento così pesante e concepito in spirito chiaramente punitivo.

Per quale colpa vanno mai puniti i professori e i presidi italiani, che oggi possono ben dirsi — per usare uno slogan caro alle sinistre, che lo impiegano sempre a sproposito — autentiche « vittime dei padroni » governativi? Nel testo del disegno di legge serpeggia continuamente un'insinuazione, talora sottintesa talora esplicita, che lascia trasparire l'accusa d'incapacità, di autoritarismo, d'intolleranza: già nell'articolo 2 si dice che la nuova scuola dovrà attuare « non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa », come se (eccetto qualche caso di stupidità, che può sempre verificarsi in qualsiasi settore della pubblica amministrazione) proprio questa non fosse stata la tipica caratteristica — e la gloria — della scuola italiana pre-contestataria, la quale riusciva a sintetizzare in maniera tanto efficace la trasmissione della cultura con la sua elaborazione, che scienziati e umanisti usciti dalle nostre scuole giunsero ad essere richiesti da tutto il mondo. Ma sia l'articolo 2 che altri punti della legge avanzano anche un'altra critica all'attuale classe insegnante: quella di non saper rispettare la libertà o la personalità dell'alunno, tant'è vero che la legge si dilunga nel raccomandarne la massima tutela. Anche questo è il prodotto evidente di un travisamento della realtà: in effetti, mentre il rispetto della libertà e della personalità dell'alunno è venuto meno soltanto in questi ultimi anni, quando la violenza della politica assembleare imposta forzatamente agli studenti ha tolto loro ogni libertà di studio e spontaneità di riflessione, va invece rivendicato alla scuola italiana proprio il carattere, che le è sempre stato peculiare (tanto da essere teorizzato dalla nota pedagogia dei rapporti maestro-allievo di Giovanni Gentile), di un assoluto rispetto della personalità dell'allievo.

Questo carattere denigratorio nei confronti degli insegnanti che, insieme col carattere punitivo, caratterizza il presente disegno di legge, non si limita, purtroppo, ad essere un mero atteggiamento teorico di essa, ma

si traduce in norme e disposizioni gravemente lesive anzitutto della libertà, quindi della dignità stessa degli insegnanti. Mentre cioè ogni tipo di professione va oggi rivendicando il diritto alla propria autonomia da ingerenze estranee, mentre oggi qualsiasi impiegato va facendo valere, per vie sindacali, la propria esigenza di non venir sindacato nel suo lavoro da chi non è competente ed è estraneo ad esso, soltanto per gli insegnanti vien qui fatto valere il principio contrario; la pleora di organi collegiali previsti dagli articoli 5-9 ha soprattutto uno scopo essenziale: quello di costringere gli insegnanti ad essere continuamente sindacati da persone incompetenti e faziose perchè politicizzate.

Il risultato inevitabile delle disposizioni contenute negli articoli 5-9 è infatti quello di annullare completamente l'autonomia didattica e la stessa libertà di pensiero degli insegnanti, le quali pur sarebbero garantite dalla Costituzione. Nella descrizione e regolamentazione degli organi di governo e di controllo scolastici neppure una volta essi vengono indicati, col termine invalso presso tutte le nazioni civili, di « organi competenti », bensì costantemente col termine di « organi collegiali ». Evidentemente nella mente del legislatore la collegialità dovrebbe sostituire la competenza. E se si trattasse di una collegialità tra persone competenti, la sostituzione non sarebbe particolarmente pericolosa; invece di tratta di obbligare gli insegnanti a uniformarsi a decisioni prese da una collegialità in cui la maggioranza è sempre costituita da persone incompetenti: rappresentanti degli enti locali, di quelli assistenziali, del cosiddetto « mondo del lavoro », dei genitori, del personale non insegnante. Quale libertà di pensiero, quale autonomia didattica, quale amore all'insegnamento, quale dignità infine potranno ancora restare all'insegnante che è costretto a vedersi continuamente sindacare, indirizzare, addirittura ammonire da persone estranee al suo lavoro e, rispetto ad esso, incompetenti?

È vano pensare di varare, come sta facendo in questo momento il Governo, una riforma della scuola media che dovrebbe garantirle serietà e stabilità, quando la si fa precedere da un disegno di legge sullo stato

giuridico degli insegnanti che preannunzia e condiziona la riforma prefigurando un tale statuto degli insegnanti che renderà detta professione la meno desiderabile fra i possibili impieghi statali e non statali. A ciò hanno condotto non soltanto lo spirito punitivo che ha sempre animato il centro-sinistra nei confronti dei professori, ma anche e non meno le deleterie pressioni di quei sindacati della scuola che, nelle loro interminabili trattative col Governo, hanno mostrato di essere i primi e più pericolosi nemici degli insegnanti e del mondo della scuola. Grazie alla connivenza di tali sindacati si è attuata una sorta di colossale ricatto di fronte agli insegnanti: prima, nel corso di questi ultimi cinque anni, li si è ridotti a stipendi di fame, per cui un professore liceale viene a percepire un compenso inferiore a quello di una cameriera; e si è riusciti a giungere a tal punto attraverso l'aumento salariale di tutte le altre categorie di lavoratori, manuali e intellettuali (con conseguente progressiva svalutazione della lira), lasciando ostinatamente immutati gli stipendi degli insegnanti, colpevoli, agli occhi del centro-sinistra, di essere le vittime designate della « contestazione ». E ora che gli insegnanti sono stati ridotti alla miseria si fanno loro balenare taluni aumenti economici (per giunta assai esigui), quelli contenuti nell'articolo 11, a patto che essi si dichiarino pronti al cosiddetto « tempo pieno », formula sciagurata ideata dai nemici della scuola per giustificare sia la calunnia di una scarsa quantità di lavoro da parte degli attuali insegnanti (mentre è vero proprio il contrario), sia soprattutto il massacrante aggravamento di lavoro che il presente disegno di legge autorizza a imporre ai professori.

È accaduto così che quei sindacati che invece di difendere gli insegnanti sono i primi artefici della rovina della loro professione, hanno sollevato un enorme chiasso pubblicitario intorno agli aumenti economici previsti prima dall'articolo 3, poi (dopo la discussione in Commissione) dall'articolo 11, polarizzando su di essi l'attenzione pubblica, in modo da far apparire la presente legge come un regalo economico fatto dal Governo agli insegnanti e da nascondere la

realtà vera, che è quella della trasformazione dell'insegnante in una sorta di macchina impegnata da mattina a sera in incombenze estenuanti e spesso inutili, sì che gli sarà impedito sia di studiare sia di insegnare efficacemente.

Ma v'è un'altra e non meno pericolosa forma di screditamento della classe insegnante, nascosta dietro il paravento di un'allettante demagogia, che è presente negli articoli 3 e 4 della legge. Essa riguarda il reclutamento dei nuovi docenti, per i quali non si considera più necessario un effettivo accertamento della loro preparazione e della loro capacità, bensì sono previste nuove forme di accertamento, che non è difficile immaginare, dopo l'esperienza dei famigerati « corsi abilitanti », che cosa potranno essere: una promozione indiscriminata di chiunque ne faccia domanda, con la sola esclusione di chi non sia politicamente gradito. Da un lato l'articolo 4 sembra auspicare che tutti gli insegnanti, anche quelli di materie pratiche e artigianali, debbano essere laureati (prevedendo che, dopo la progettata riforma universitaria, la laurea sarà ormai una mera formalità conseguibile da chiunque la richieda), dall'altro si apre la porta a un ingresso in massa di persone anche del tutto incapaci nei ranghi dell'insegnamento. In un primo momento questa prospettiva dell'assunzione facile potrà anche risultare popolare presso i giovani che aspirano ad insegnare; ma chiunque è in grado di prevedere che una professione alla quale si acceda senza alcuna effettiva selezione è destinata a diventare una professione non solo mal retribuita, ma anche del tutto screditata e squalificata. E ben presto i giovani si accorgeranno qual iattura abbia costituito per loro l'ingresso facile all'insegnamento: qualsiasi insegnante non esita a preferire di dover superare prove rigorose e qualificanti, ma che lo immettano in una professione stimata e decorosamente retribuita piuttosto che trovarsi senza fatica ad essere professore, ma doversi subito dopo vergognare per il discredito in cui è tenuta la sua categoria. È inutile aggiungere che le vittime più duramente colpite sono, anche per questo rispetto, quei professori valorosi e competenti, che

hanno dedicato anni di passione d'intelligenza alla propria preparazione e alla formazione dei loro allievi.

Costretti ad un orario e a un lavoro estenuanti, mal retribuiti, screditati nella loro dignità professionale dai nuovi reclutamenti privi di selezione, gli insegnanti non avranno neppure con tutto ciò esaurito la serie dei danni che proverranno loro dal presente disegno di legge. A norma dell'articolo 4, essi dovranno per di più trovarsi sempre alla mercè di organismi composti in gran parte da persone incompetenti e politicizzate, i quali non soltanto avranno diritto di imporre loro direttive di studio e di insegnamento (tutti gli organi « collegiali » previsti dagli articoli 5-9 hanno valore deliberante e non semplicemente consultivo!), ma — quel che è più grave — saranno autorizzati a redigere la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti e a pronunziarsi in una questione tanto delicata qual'è quella dei trasferimenti di ufficio. Gli insegnanti dovranno cioè vivere nella continua preoccupazione di rendersi graditi a notabili politici (degli enti locali, dei sindacati, del cosiddetto « mondo del lavoro ») dai quali dipenderà la loro carriera: e certo non si tratterà di rendersi graditi attraverso la serietà del proprio insegnamento, perchè quei personaggi saranno del tutto incompetenti a giudicarlo, bensì di rendersi graditi in altre maniere, certamente meno nobili.

Se tale è il destino degli insegnanti prefigurato da questo disegno di legge, ancor più miserevole è la sorte riservata da esso ai presidi e ai direttori didattici. Essi sono, in base all'articolo 4, costretti a limitarsi a un'attività di coordinamento e di « animazione », la quale sembra essere molto più consona a giovani sorveglianti dei doposcuola (che non a caso al giorno d'oggi vengono appunto denominati « animatori ») che non a coloro che dovrebbero essere i responsabili e i garanti della serietà di un istituto scolastico. Risulta infatti chiaramente sia dall'articolo 4, sia dai successivi articoli 5-9, che delle numerose figure scolastiche previste da questa legge, il preside sarà quella che conterà meno di tutte. C'è da chiedersi se, piuttosto che lasciare questa miserevole fi-

gura di preside-zimbello, non sarebbe stato meglio abolirla del tutto e lasciare anche esplicitamente (giacchè in sostanza già lo sono) tutte le redini della scuola ai politici degli enti locali e ai sindacalisti.

A questo punto è amaro dover constatare quanto a lungo questo stato giuridico sia stato prospettato alla classe insegnante italiana come una sorta di conquista sindacale, che andava raggiunta e che avrebbe risollevato tale classe dallo stato di prostrazione morale e materiale in cui i governi precedenti l'hanno ridotta. Si pensi a quanti scioperi e a quante proteste gli insegnanti italiani furono spinti a fare dai soliti sindacati, in questi ultimi anni, per reclamare a gran voce un immediato varo del loro stato giuridico e per continuare a sollecitarlo come la vera soluzione dei loro problemi sempre più gravi. Essi dovranno ora accorgersi a loro spese di essere stati beffati e di essere caduti in un drammatico tranello.

Ma una scuola in cui insegnanti e presidi, dopo cinque anni di pubblica denigrazione da parte delle stesse forze politiche al governo, vengono sottoposti a una legge così gravemente punitiva qual'è la presente, è una scuola che non può offrire nulla di valido o di serio ai suoi studenti. Non si può contemporaneamente auspicare un buon insegnamento per i giovani e calpestare moralmente e professionalmente coloro che quell'insegnamento dovrebbero impartire. Professori costretti a orari estenuanti, mal pagati, squalificati, costretti ad obbedire a organi collegiali incompetenti non potranno che insegnare male. Perciò una legge come questa, che sia punitiva degli insegnanti, è nella stessa misura, e per nulla meno, una legge punitiva degli studenti italiani.

Del resto, che gli studenti debbano risultare vittime e non beneficiari di questa legge risulta già dal suo stesso contesto. Le uniche due direttive didattiche che in essa continuamente ricorrono sono tra le più screditate, non foss'altro che per la pessima prova che esse hanno dato di sè in questi anni di loro applicazione: il criterio della sperimentazione perenne e quello dell'interdisciplinarietà. Sotto il paravento della sperimentazione incessante si cela infatti l'incapacità,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da parte del legislatore, di fornire una normativa moderna e valida ai diversi tipi di insegnamento e il bisogno di giustificare il caos sostanziale in cui versa l'insegnamento in Italia, dove, sotto la spinta di interessi politici, spesso locali, si sottopongono gli allievi ad ogni sorta di esperimenti, che spesso non hanno alcun fondamento nè scientifico nè didattico. Sotto il paravento della interdisciplinarietà si è invece spesso celato il dispregio delle competenze specifiche delle singole materie e il desiderio di offrire agli allievi un insegnamento sommario abbracciante più discipline tutte insieme, col risultato di non fornire nessuna preparazione specifica e di offrire il pretesto alla politicizzazione dell'insegnamento. In entrambe le due direttive l'allievo viene con-

siderato non più quello che dovrebbe essere, cioè lo scopo fondamentale a cui deve mirare tutto l'ordinamento scolastico, ma piuttosto uno strumento, talora una cavia, per sperimentare indirizzi e attività che solo in sede di interessi politici (e quindi nè scientifici nè didattici) trovano la loro giustificazione.

Una delega al Governo concepita alla maniera di questo disegno di legge non può quindi non risultare dannosa e pericolosa: sia per gli intenti che traspaiono dalla sua formulazione, sia per le possibilità che essa offre di venir tradotta in norme che renderebbero ancor più difficile una rinascita della scuola italiana dalla desolante situazione in cui attualmente si trova.

PLEBE, *relatore di minoranza.*